28

pendente da Tornambè Gaetana, che riconobbe con atto 27 Novembre 1897 rogato Leotta. Proviene da compra per cui pagherà il laudemio in lire Nove e Centesimi cinquantasei

19° Graci Giuseppe di Leonardo, in contrada Gisternazza la quantità di are 42 e centiare 74 pari a tumoli due e carozzi uno, confinante con Corsentino Rosa, con Territo Carmelo, con Colletti Antonino e vallone, soggetta all'annuale canone lordo di Lire Quattro e Cent.mi novantaquattro che di netto sono Lire Quattro e Centesimi quarantadue, dipendente da Bonifacio Gioacchino fu Gaetano, che riconobbe con atto 30 Gennaro 1900 rogato Leotta –

29

N. 8 Giovanni

20° Buttafuoco Vincenzo fu Giuseppe, in contrada Torre Galizia la quantità di Ettare una are 83 e 38 pari a tumoli otto mondelli tre, carozzi uno e quarti due, confinante con terre di Campione Ill.re con Calogero Chiarenza e Trazzera, soggetta all'annuo canone lordo di Lire ventiquattro e Centesimi cinquantasette, che di netto sono Lire ventidue e Centesimi dodici, dipendente da Galasso Francesco fu Salvatore che riconobbe con atto 28 Febbraro 1904 rogato da me stesso Notaro. Proviene da compra per cui pagherà il laudemio in lire ventiquattro e Centesimi cinquantasette

30

I comparenti sudetti senz'alcuna solidarietà tra loro ad eccezione di quelli che l'hanno espressamente dichiarato, si obbligano pagare e corrispondere il canone cui sopra al dominio diretto, nel suo domicilio od a chi per lui lo rappresenti legittimamente qui in Ribera, nella casa d'Amministrazione dell'Ecc.mo Sig. Duca di Bivona, in tante buone monete di corso legale in questo regno, fuori deposito ed offerta reale, in ogni anno cominciando a fare il primo pagamento a 15 Agosto 1907 e così continuare di seguito di anno in anno in perpetuo ed infinito e pria sempre di uscire i prodotti dai fondi enfiteutici. Inoltre i sudetti riconoscenti per sè e loro aventi causa si obbligano all'osservanza di tutti i patti enfiteutici e risultanti dai titoli enfiteutici primordiali e dai seguenti:

1° Migliorare i fondi sopra descritti sempre di bene in meglio ridurli e non permettere il benchè menomo deterioramento

II° Non trasferire ad altri sotto qualsiasi titolo, nè tutto nè parte dei sudetti fondi senza avere prima interpellato il dominio diretto o chi per lui, il quale avrà la scelta o di preferirsi ed accettare le condizioni stabilite coi terzi o di prestare il consenso alla alienazione, ed in quest'ultimo caso avrà diritto di percepire il laudemio che sarà uguale ad una annualità di canone lordo e per quelli che ebbero concesse le terre dopo la legge del 1819 il laudemio sarà uguale alla 50ª parte del valore dell'enfiteusi. Si presumerà dato il consenso ove il dominio diretto o chi per lui, lascerà trascorrere due mesi dal dì del voluto interpello. III Deteriorando o non migliorando i fondi sudetti, non pagando per tre anni continui o discontinui il canone dovuto o cumulando tanto valore d'arretri da corrispondere a tre annualità di canone,